



N.6
del 17 Gennaio 2017

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: domanda entro il prossimo 28.2.2017

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **i soli imprenditori individuali** – esclusi quindi gli iscritti alla gestione separata o altre casse di previdenza - **che applicano il regime forfetario** possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014, consistente, a decorrere dal 2016 (e periodi d'imposta successivi), **nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS**. La riduzione trova applicazione **per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito**, così come **per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale**. L'agevolazione contributiva è **opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS**. In particolare, **i soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa** aderendo al regime agevolato, per beneficiare dell'agevolazione contributiva in argomento, **devono presentare: i) l'apposita domanda in via telematica** accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS; ii) **con la massima tempestività** rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS. Diversamente, **i soggetti già esercenti attività d'impresa hanno l'onere di compilare a pena di decadenza** - entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato (vale a dire **entro il 28.2.2017 per i soggetti in attività alla data del 31.12.2016**) - **il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale** per Artigiani e Commercianti **sul sito Internet dell'INPS**. Bisogna prestare la massima attenzione al fatto che **se la domanda è presentata oltre detto termine (28.2.2017), l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso (2017) e dovrà esserne**

ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell'anno successivo (2018); in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno (2018), sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti per la permanenza nel regime forfetario.

Premessa

L'art. 1, co. da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 201), entrato in vigore lo scorso 1.1.2015, **ha introdotto nell'ordinamento nazionale il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi**, destinato agli esercenti attività d'impresa, di arti e professioni in forma individuale, meglio noto come "*regime forfetario*".

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME FORFETTARIO

Reddito determinato forfetariamente

Imposta sostitutiva al 15%

Esclusione da IVA, IRAP, studi di settore

Contributi previdenziali agevolati

Esonero ritenute d'acconto

Su tale impianto normativo è intervenuto, poi, l'art. 1, co. da 111 a 113, della legge di stabilità 2016, apportando, a decorrere dall'1.1.2016, significative modifiche al regime fiscale di cui trattasi. In particolare:

- **sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività**, salvo per quelle professionali per le quali l'incremento ammonta a 15.000,00 euro, le soglie di ricavi/compensi per l'accesso e la permanenza nel regime (da valutare con riferimento all'anno precedente);
- è stato stabilito che per accedere o permanere nel regime forfetario, i **redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell'annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro** (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
- è stata prevista, per i soggetti che iniziano l'attività (contribuenti "start up"), **la possibilità di applicare al reddito forfetariamente determinato l'aliquota d'imposta sostitutiva del 5%** (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell'attività, in luogo della agevolazione applicabile fino al 31.12.2015 consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile per i primi tre anni di attività;

La Legge di stabilità 2016 ha modificato, con decorrenza 1.1.2016, le agevolazioni contributive previste per gli imprenditori individuali, prevedendo che gli stessi **possano beneficiare di una riduzione del 35% dell'ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell'INPS.**

OSSERVA

Fino al 31.12.2015 **la norma prevedeva**, invece, soltanto **la possibilità di non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge 233/1990 previsto ai fini del versamento dei contributi** e quindi **di applicare le aliquote contributive previste per le gestioni artigiani e commercianti unicamente sul reddito dichiarato.**

L'agevolazione contributiva: soggetti interessati in sintesi

Possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% i titolari di partita IVA nel regime forfettario che:

- **svolgono attività d'impresa e;**
- **sono, per obbligo, tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.**

Diversamente, **non possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35%** i contribuenti nel regime forfettario che:

- **svolgono attività professionali non soggette all'iscrizione obbligatoria** alla Camera di Commercio e né alla cassa professionale, ovvero;
- **che hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS** professionisti senza cassa.

L'agevolazione contributiva: ambito applicativo

L'agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 **consiste nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS.** In particolare, la riduzione in commento trova applicazione:

- ✓ per la **quota di contributi dovuta sul minimale di reddito;**
- ✓ per la **quota eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale.**

OSSERVA

I contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata **sono versati:**

- **per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali;**
- **per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo,** alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello UNICO.

Il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva **è la fruizione del regime forfettario ai fini reddituali. Conseguentemente,** nell'ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell'opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente,

per la perdita dei requisiti d'accesso o la verifica di una delle cause ostative), **anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento** (opzione o fuoriuscita).

OSSERVA

La cessazione dell'agevolazione determina ai fini previdenziali, **l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta.**

In caso di adesione al regime agevolato, **sono precluse le "ordinarie" riduzioni a favore:**

- **dei soggetti** (imprenditore e familiari collaboratori) già **pensionati presso una Gestione INPS con più di 65 anni di età**, ai quali sarebbe applicabile la riduzione del 50% dei contributi dovuti (art. 59 L. 449/97).
- **dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni**, ai quali spetterebbe una **riduzione dell'aliquota contributiva del 3%** (art. 1 c. 2 L. 233/90).

Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il **pagamento di un importo pari al contributo calcolato** (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti, ridotte del 35%) **sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accredito di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento.** Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i **mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.**

Adempimenti comunicativi

L'agevolazione contributiva **è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS**, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circ. 10.2.2015 n.29.

Comunicazione per i soggetti già in attività nel 2017

I soggetti già esercenti attività d'impresa hanno **l'onere di compilare a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato** (vale a dire entro il 28.2.2017 per i soggetti in attività alla data del 31.12.2016), **il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS**, oppure, **per coloro che**, pur esercitando attività d'impresa, **non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell'INPS**, il modello cartaceo, da consegnare alla sede INPS competente.

OSSERVA

Bisogna prestare la massima attenzione al fatto che **se la domanda è presentata oltre detto termine (28.2.2017), l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso (2017)** e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell'anno successivo (2018); in tal caso, **l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno (2018), sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti per la permanenza nel regime forfetario.**

Presentazione della domanda per i forfettari che intraprendono nel 2017

I **soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa** aderendo al regime agevolato, per utilizzare l'agevolazione contributiva, **devono presentare:**

- la **domanda in via telematica** accedendo al **Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti** sul sito Internet dell'INPS;
- con la massima **tempestività rispetto alla data di ricezione** della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.

OSSERVA

Resta ovviamente inteso che **nell'ipotesi di nuova impresa la decorrenza del pagamento dei contributi ridotti coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti